



COMUNE DI CASTELTERMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Piazza Duomo, n. 3 - Tel.0922/929001

P.e.c.: comunedicasteltermeni@pec.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 9 del 20 marzo 2020

Oggetto: *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, in applicazione dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con D.A. 3 del 13 gennaio 2020)

D.ssa Maria Concetta MOAVERO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*» e, in particolare, l'articolo 3 del predetto testo normativo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, inerente «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, inerente «*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus CoVid-19 sull'intero territorio nazionale*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento, rendendo quest'ultimo «*zona a contenimento rafforzato*»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 11.03.2020, recante “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19 sull'intero territorio nazionale*”;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti nn. 1 del 25 febbraio 2020, 2 del 26 febbraio 2020 3 e 4 del 08.03.2020, 5 del 13.03.2020, tutte adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti “*Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-2019*”;

VISTA, da ultimo, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 19.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana, relativa a “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*”, emessa ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, nella quale vengono imposte misure ulteriormente restrittive per la circolazione individuale dei cittadini nonché per la fruizione delle attività commerciali e di trasporto pubblico locale e di igiene e sanità pubblica;

RICHIAMATE le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti nn. 7 del 13 marzo 2020 ed 8 del 18 marzo 2020;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di doversi porre in essere tutte le iniziative validamente finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica nel territorio del Comune di Casteltermini;

CONSIDERATO che, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998 e ss.mm.ii., le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

VISTO l'O.R.EE.LL.;

Ferme restando le indicazioni imposte con Ordinanze nn. 7 del 13.03.2020 ed 8 del 18.03.2020, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento,

ORDINA

1. che nessun cittadino lasci la propria abitazione, se non per l'effettuazione di acquisti essenziali (alimenti e materiale farmaceutico salvavita) oltre che esigenze sanitarie indifferibili e prontamente documentabili;
2. che, nei casi soggetti a deroga, l'uscita avvenga per una sola volta nell'arco del giorno solare e limitatamente ad un componente per singolo nucleo familiare;
3. che sia vietata, sul territorio comunale, fino a cessazione dell'emergenza epidemiologica da CoVid-19, la pratica di ogni attività e sportiva da svolgersi all'aperto (*jogging, footing* e consimili), in forma tanto associata quanto individuale;
4. che le esigenze fisiologiche degli animali domestici da affezione vengano fatte espletare esclusivamente nelle pertinenze delle abitazioni dei titolari;
5. che siano interdetti al pubblico le aree adibite a verde pubblico (*i.e.* i villini comunali) nonché le aree destinate ad attività ludico-ricreative (parchi gioco);
6. che tutte le attività commerciali, attualmente autorizzate all'apertura, osservino la chiusura per l'intera giornata di domenica (eccezion fattasi per le farmacie di turno e le edicole);

7. che tutte le attività commerciali, attualmente autorizzate all'apertura (eccezion fattasi per le farmacie e i generi alimentari), osservino -per l'intera settimana - il seguente orario di apertura: **MATTINO ■ dalle ore 08:00 alle ore 14:00 - POMERIGGIO ■** Chiusura;
8. che il concessionario del trasporto pubblico locale (*Vinan Viaggi di Cuffaro Vincenzo S.a.s.*) renda disponibili, all'interno dei mezzi pubblici, posti per un massimo pari al 40% dei sedili omologati in relazione al singolo mezzo.

FA DIVIETO

- a) ai venditori ambulanti al dettaglio, provenienti da altri Comuni, di accedere al territorio comunale di Casteltermini;
- b) alle rivendite di tabacchi, insistenti sul territorio comunale, di attivare apparecchiature elettroniche finalizzate all'intrattenimento oltre che al gioco d'azzardo.

DA' MANDATO

- al Responsabile di P.O. n.3, di predisporre tutte le ulteriori attività di sanificazione (disinfezione e similari) del centro abitato, degli edifici adibiti ad Uffici pubblici nonché dei plessi scolastici insistenti sul territorio comunale, valendosi, ai fini dell'espletamento di ciò, anche, del contributo *ad hoc* previsto dalla Regione Siciliana.
- al Responsabile di P.O. n. 1, di trasmettere la presente Ordinanza al Segretario Generale ed ai Responsabili di P.O. nn. 2, 3 e 4, affinché provvedano, ognuno per quanto di competenza, alla esecuzione della stessa, nonché la pubblicazione - ai fini dell'opportuna conoscenza da parte della cittadinanza - all'Albo Pretorio-*online* e la diffusione tramite i mezzi ritenuti maggiormente conducenti allo scopo.

DISPONE

l'immediata trasmissione della presente Ordinanza:

- a) all'A.N.C.I. Sicilia ed al Dipartimento regionale della Protezione Civile in ossequio al disposto *ex art. 3* dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020.
- b) al Signor Prefetto di Agrigento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del T.U.E.L.;
- c) al Comando della Polizia Locale e della Stazione dei Carabinieri di Casteltermini, cui spetta il compito di darvi esecuzione, ponendo in essere i conseguenti controlli.

AVVERTE

che, avverso la presente Ordinanza contingibile ed urgente, è possibile proporre ricorso giurisdizionale, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avanti al T.A.R. Sicilia - sede di Palermo oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nel termine di centoventi giorni decorrenti dalla data pubblicazione.

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D.ssa Maria Concetta MOAVERO